



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. FIRMATARIE
DELL'ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO RECEPITO CON
D.PR. DEL 15 MARZO 2018, N. 41*

- FNS CISL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFISAL VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Promozioni a ruolo aperto ai sensi dell'art. 243 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. – Rinnovo dei criteri per il triennio 2021 - 2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. del 7 maggio 2008, si trasmette lo schema di proposta contenente i criteri per il conferimento, nel triennio 2021 - 2023, delle promozioni a ruolo aperto del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali, pervenuto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Nello schema vengono confermati i medesimi criteri utilizzati nel triennio precedente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Lanza Bucceri

CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE E FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI – TRIENNIO 2021-2023

Le promozioni a ruolo aperto sono procedure di progressione in carriera del personale non appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono disciplinate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, le promozioni da una qualifica a quella superiore, nell'ambito del ruolo di appartenenza, sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che alla data dello scrutinio abbia maturato un determinato periodo di effettivo servizio nella qualifica inferiore e non abbia riportato una sanzione disciplinare in un determinato pregresso arco temporale.

Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, nell'integrare e sostituire le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ha previsto l'esclusione dallo scrutinio per coloro che hanno riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari, e non solo superiore, alla sanzione pecuniaria.

Inoltre, per alcune qualifiche, il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha previsto, tra le cause di esclusione dalla promozione, l'aver riportato, nel triennio precedente, una valutazione inferiore a sufficiente.

L'art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 dispone che gli scrutini di promozione sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di massima approvati dal Consiglio medesimo con cadenza triennale.

Si rende pertanto necessario individuare i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto - per il triennio 2021-2023 - a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali.

Si propone di applicare, per le promozioni a ruolo aperto, le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste dal decreto legislativo n. 217/2005 nelle disposizioni che disciplinano l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale.

In particolare, si propone la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale non direttivo e non dirigente si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividua.